



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n. 4 del 26-02-2020 Reg. Ordinanze

Oggetto: Disposizione contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Legs. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

Che con determina dirigenziale n. 13.001 del 10.01.2020 si affidava il "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica per il periodo di mesi cinque" alla Ditta Camedil Costruzioni s.r.l con sede in San Giuseppe Jato via Badia, 148 - P.IVA: 05387190829;

Che in data 14.01.2020 prot. n. 322 il responsabile del III settore consegnava, sotto riserva di legge, il servizio di che trattasi con effettivo avvio in data 16.01.2020;

Che in atto Questa Amministrazione ha contrattualizzato il conferimento della frazione organica CER 20.01.08 con la ditta Acca Gestione Impianti (intermediario senza detenzione) che si avvale dell'impianto di compostaggio RCM Ambiente s.r.l. nel comune di Collesano;

Che la Acca gestione Impianti ha comunicato la mancanza di disponibilità di spazi presso gli impianti con conseguente sospensione del servizio;

Rilevato che, interpellate diverse società che gestiscono gli impianti siciliani di conferimento dell'organico, nessuna di loro si è detta disponibile all'accoglimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense;

Evidenziato che il mancato ritiro della frazione organica, ed il conseguente abbandono indiscriminato nel territorio comunale comporta gravi rischi igienico sanitari per la popolazione;

Considerato che la mancata disponibilità di impianti presso cui conferire i rifiuti organici comporterebbe inoltre, l'interruzione del servizio di raccolta porta a porta della frazione organica sul territorio comunale con il conseguente accumulo dei rifiuti nei pressi delle abitazioni e sui cigli delle strade e/o l'abbandono indiscriminato sul territorio, determinando un grave pericolo igienico sanitario per la popolazione nonché un rischio concreto di inquinamento;

Posto che, al fine di quanto sopra esposto, occorre individuare con urgenza siti idonei presso i quali effettuare il deposito temporaneo giornaliero dei rifiuti ai fini del conseguente trasbordo su mezzi idonei;

Ritenuto di poter consentire al gestore del servizio, in attesa della completa riapertura degli impianti di destinazione, di collocare i rifiuti organici (raccolti su autocompattatori e/o cassoni scarrabili a tenuta stagna e farli stazionare presso l'area comunale nei pressi del campo sportivo di C/da Mandranova in attesa di essere trasferiti presso il primo impianto di trattamento disponibile;

Ritenuto che sussistono i motivi di contingibilità ed urgenza;

Visto l'art. 198 del D.Legs. 152/2006 e s.m.i. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di rifiuti;

Che allo scopo sovviene la nota emessa da Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di prot. n. 34251 del 12.08.2019 oggetto: *stato di crisi per i conferimenti negli impianti di recupero della frazione organica da raccolta differenziata. Ricorso temporaneo a speciale forme di gestione dei rifiuti* la quale chiarisce che qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica- il Sindaco puo' legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Legs. 152/2006 per consentire il ricorso temporaneo alle forme speciali di gestione del rifiuto e al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Ritenuta la necessità di procedere in deroga all'art. 193 c.12 del D. Legs. 152/2006 nella parte in cui prevede che la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, della stazione di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183,c 1, lett. 1), purchè le stesse siano dettate da esigenza di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione;

Vista la L. 8337/78 e art. 40 della L.R. 30/93, nonché il Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994 che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di Ordinanze di carattere contingibile ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il D. Legs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Visto che il c.3 del predetto art. 191 del D.Legs. 152/2006 prevede che siano indicate le norme a cui si intende derogare;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Legs. 267/2000;

Vista la L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.

ORDINA

Ai sensi dell'art. 191 del D.Legs. 152/2006 e s.m.i. per quanto sopra premesso che qui si intende integralmente riportato,

Alla ditta Camedif Costruzioni s.r.l. in deroga all'art. 193 comma 12 del D.Legs. 152/2006 di collocare i rifiuti organici raccolti su auto compattatori e/o cassoni scarrabili a tenuta stagna e farli stazionare presso l'area comunale nei pressi del campo sportivo di C/da Mandranova in attesa di essere trasferiti presso il primo impianto di trattamento disponibile.

La presente ordinanza riveste carattere di urgenza e di indifferibilità e viene emessa per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dall'emissione.

L'efficacia della presente ordinanza cesserà qualora non dovessero esserci piu' le condizioni di emergenza e contingibilità che hanno portato alla sua adozione.

ONERA

il responsabile del III Settore, agli atti consequenziali alla presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente sia inviata

Al Responsabile del III Settore

al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti,

al Prefetto di Palermo

al Presidente della Regione Sicilia

alla SRR "Palermo Provincia Ovest"

alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Camporeale .

alla ditta Camedil Costruzioni s.r.l.

alla Polizia Municipale.

all'ufficio pubblicazioni per la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on-line

del sito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo competente, entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco

Rag. Luigi Cino

